			NOTE
DIRETTIVA 2008/98/CE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva UE/2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare Testo vigente	Schema di recepimento_della direttiva attraverso modifiche del Decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato le modifiche di cancellazione proposte	Nelle note indicare sinteticamente: - le nuove disposizioni della direttiva che non richiedono una trasposizione; - motivazioni della modifica proposta; - altre norme vigenti da prendere in considerazione o alle quali rinviare; - aspetti legati ad eventuale disciplina transitoria da prevedere tra vecchia e nuova normativa; - ogni ulteriore elemento utile da illustrare nelle relazioni di accompagnamento della novella proposta (rel. tech., ATN, AIR)
		DEFINIZIONI Art 183 d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione dei rifiuti organici selezionati alla fonte per la produzione di compost è condotto in impianti di compostaggio, in impianti	

	integrati di compostaggio e digestione	
	anaerobica o mediante apposite	
	apparecchiature/installazioni finalizzate alle	
	seguenti attività di compostaggio di	
	prossimità:	
	i) "autocompostaggio": compostaggio degli	
	scarti organici dei propri rifiuti organici urbani,	
	effettuato da utenze domestiche e non	
	domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del	
	materiale prodotto;	
	,	
	ii) "compostaggio di comunità": compostaggio	
	effettuato collettivamente da più utenze	
	domestiche e non domestiche, della frazione	
	organica dei rifiuti urbani prodotti dalle	
	medesime, al fine dell'utilizzo del compost	
	prodotto da parte delle utenze conferenti;	
	iii) "compostaggio locale": attività di	
	compostaggio destinata esclusivamente al	
	riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel	
	comune ove l'attività è condotta e nei comuni	
	confinanti, con capacità di trattamento non	È Cambiato il riferimento perché
	eccedente le 250 tonnellate annue, come	viene abrogato il 214 7-bis
	disciplinata dall'articolo 182-ter	
	e-bis) digestione anaerobica: trattamento	
	biologico anaerobico di degradazione dei	
	rifiuti organici selezionati alla fonte per la	
	produzione di digestato di qualità e biogas.	
	"e-ter)" biostabilizzazione: trattamento	
	biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti	
	indifferenziati finalizzato al conseguimento	
	della stabilità biologica dei rifiuti prima dello	
	smaltimento in discarica o prima di operazioni	
<u> </u>	The second secon	

	di recupero quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica o la copertura finale della stessa	
	e-quater) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individuati nell'allegato Z al presente decreto; [AC1] ee) compost diqualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici separati alla fonteraccolti separatamente, che, ha cessato di essere considerato rifiuto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 182-quater., rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per gli ammendanti dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; [AC2]	
		INSERIRE ANCHE LA DEFINIZIONE DI RIFIUTO BIOSTABILIZZATO?
	Articolo XX (Modifiche all'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:	
considerando (48) Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento		NELLA COLONNA DELLE DIRETTIVE SONO RIPORTATE

aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio		TUTTE LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ANCHE SE NON DANNO LUOGO A MODIFICHE DIRETTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO COME I CONSIDERANDO O COME ANCHE GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA DISCARICHE
(56) Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l'impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti		

a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.		
Articolo 11 Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 1 2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:		NELLA COLONNA DELLE DIRETTIVE SONO RIPORTATE TUTTE LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ANCHE SE NON DANNO LUOGO A MODIFICHE DIRETTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO COME I CONSIDERANDO O COME ANCHE GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA DISCARICHE
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;		
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;		

- c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
- d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
- e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

Articolo 22 Rifiuti organici

- 1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.
- Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.
- 2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:
- a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione

Articolo 182-ter Rifiuti organici

- 1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
- 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
- a) la raccoltaseparata dei rifiuti organici;
- b) il trattamentodei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezioneambientale;

Articolo 182-ter Rifiuti organici

- 1. Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni assicurano chela gestione dei rifiuti organici avvenga conformemente alla gerarchia dei rifiuti: privilegiando innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti organici in conformità a quanto disposto all'articolo 180 e poi il riciclaggio degli stessi.
- 2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono:
 - a. <u>selezionati e riciclati alla fonte</u> <u>oppure;</u>
 - b. raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.
- 3. Al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione

dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;

- b) incoraggiare il compostaggio domestico: e
- c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.
- 3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

c) l'utilizzo dimateriali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al finedi proteggere la salute umana e l'ambiente.

- dei rifiuti organici, [AC3]il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze. attività promuovono compostaggio di prossimità, anche gli strumenti attraverso pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.
- 4. Le attività di compostaggio, costituiscono operazioni di riciclaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u). Ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani di cui agli articoli 181 e 205 del presente decreto. comuni rendicontano le quantità di rifiuti organici gestite mediante le attività di compostaggio di prossimità attraverso le modalità di cui all'articolo 189, comma 5.
- 5. Le attività di compostaggio di prossimità che prevedono l'integrazione della digestione anaerobica a monte del compostaggio sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o, ricorrendone i presupposti, sono avviate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 214.
- 6. <u>Le attività di autocompostaggio non necessitano di titoli autorizzativi.</u>
- 7. I produttori dei rifiuti in forma singola o associata, ivi inclusi i comuni, anche per il tramite del gestore del servizio

pubblico, possono attivare compostaggio locale per il trattamento dei rifiuti organici selezionati alla fonte e conferiti direttamente dai produttori, utenze domestiche e non domestiche, gestori del servizio pubblico. I soggetti, che intendono realizzare e avviare l'esercizio di un'apparecchiatura per compostaggio locale di cui all'articolo 183, comma 1 lettera xx) trasmettono al comune competente una denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso dei Comuni, la DIA è sostituita da una delibera di giunta di approvazione del progetto. Le attività di compostaggio locale possono essere realizzate e poste in esercizio anche in aree agricole, nel rispetto delle norme applicabili e previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che verifica il rispetto dei requisiti riportati in allegato Q parte B e previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'apparecchiatura che preveda anche la nomina di un gestore conduzione responsabile della dell'impianto. Alla DIA è allegata una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni: a) l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia,

	il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata, b) il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione. c) il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Z e all'allegato Q parte B.
	8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa. 9. Le Regioni, gli Ato ed i Comuni adottano misure volte a: a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo
	da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;

b) incoraggiare il compostaggio domestico; e e) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici. 10. Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluso il corretto trattamento di riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti. 11. Il riciclaggio dei rifiuti organici costituisce l'opzione prioritaria per la gestione di tali rifiuti rispetto ad altre forme di recupero quali il recupero energetico o la produzione di combustibili o di biocarburanti. A tal fine almeno il 90% dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata sono destinati ad operazioni di riciclaggio (AC4). [AC5] 12. La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata nel rispetto dei principi di autosufficienza e pressimità ova ciò riculti fottibile	
12. <u>La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata nel rispetto</u>	
	10

13. Le Regioni e le Province autonome mettono in atto tutte le misure necessarie affinché entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il riciclaggio dei rifiuti organici avvenga prevalentemente all'interno della regione che li ha prodotti tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 179. A tal fine individuano, nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, fabbisogni residui di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e provvedono ad individuare le modalità per il soddisfacimento del predetto fabbisogno nonché i criteri e le procedure di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti necessari. 14. Se entro due anni dall'approvazione del piano di gestione la regione o la provincia autonoma non provveduto ad attuare le disposizioni del comma 13, su proposta del Ministero dell'Ambiente. Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta con costi a carico del bilancio regionale della provincia autonoma commissariata. 15. Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfano le [AC6] BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato O e sono dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. Per gli impianti esistenti, in occasione del

rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente verifica il rispetto delle [AC7]BAT e dei criteri minimi riportati nell'allegato Q. In caso di mancato rispetto assegna un tempo di adeguamento non superiore a 6 mesi decorsi infruttuosamente i quali DA **SPOSTARE NEGLI** revoca l'autorizzazione. Entro 2 anni **SULLE ARTICOLI FINALI** DISPOSIZIONI TRANSITORIE dall'entrata in vigore del presente decreto gli impianti esistenti sono comunque dotati di un sistema di ambientale gestione dell'intero processo di trattamento. In caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 208 c. 13 e dell'art. 206 c. 4. 16. Le regioni e le province autonome promuovono l'utilizzo del compost, del digestato e di altri fertilizzanti organici ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo agendo Nella parte del gruppo di lavoro sulla anche sui PSR e sui prezzari regionali tariffa E' PREVISTO L'OBBLIGO predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs DELLO SGRAVIO TARIFFARIO 50/2016 e smi. PER CHI **EFFETTUA** 17. Tutte le pubbliche amministrazioni e i AUTOCOMPOSTAGGIO gestori delle reti stradali utilizzano COMPOSTAGGIO DI prioritariamente il compost per la COMUNITA' realizzazione e la manutenzione di DIRE CHE **OCCORRE** aree verdi urbane, cimiteriali e REGOLAMENTI **COMUNALI** pertinenziali di strade e opere RECEPISCONO LE MODALITà pubbliche DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA 12

INSERIRE UN PERIODO TRANSITORIO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ALLE NUOVE DISPOSIZIONI
Articolo 182-quater Cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici
1. I prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter se soddisfano i requisiti specifici riportati nell'allegato Z relativi a: a) i rifiuti organici conferibili;
b) le destinazioni d'uso specifiche; c) i processi di trattamento; d) le caratteristiche di qualità dei prodotti[ACS]; e) la dichiarazione di conformità
per tutti i prodotti generati dall'impianto; f) il sistema della qualità. 2. Si considera altresì un prodotto che ha cessato di essere rifiuto, il compost derivante dalle attività di autocompostaggio come definito all'articolo 183 lettera e) e dalle

	disciplinate dal DM 29 dicembre 2016	
	n. 266. Articolo XX (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:	
DIRETTIVA 850/2018 «3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.	Articolo 205 Raccolta differenziata 3. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all'articolo 182-ter. 4. Entro il 2020 gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti istituiscono: a) la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero; b) sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione. 5. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, sono tenuti a raccogliere in maniera differenziata almeno: a. il 35% dei rifiuti organici che producono entro il 31 dicembre del 2020;	Forse diventa articolo 181 Numerazione articoli probabilmente da rivedere

	b. i	il 65% entro il 31 dicembre del 2025, il	
	,	75% entro il 31 dicembre del 2030;	
	c.	l'85% entro il 31 dicembre del 2035. I	
	-	Comuni verificano il raggiungimento	
	-	dell'obiettivo e comunicano tale dato	RACCORDARE CON MODIFICA
	-	secondo le modalità di cui all'articolo	PARTE TRACCIABILITA'
	_	189, comma 5. Le quantità di rifiuti	
	_	riciclate sul luogo di produzione	
		concorrono anche al raggiungimento	
		degli obiettivi di raccolta differenziata.	
	6.	Il mancato rispetto degli obiettivi di	
		cui al precedente comma comporta per	
	_	il Comune l'obbligo di accantonare,	
	-	nel bilancio di previsione dell'anno	
	-	successivo a quello in cui si accerta il	
		mancato raggiungimento	
	-	dell'obiettivo, risorse pari al 20% del	
	_	valore complessivo del PEF dell'anno	
	-	in cui non è stato rispettato l'obiettivo.	
	-	Tali risorse dovranno essere	
		esclusivamente destinate ad	
	j	implementare azioni supplementari	
		per il raggiungimento degli obiettivi di	
	<u>]</u>	raccolta differenziata, previa	
	3	approvazione e supervisione da parte	
	(della Regione o della Provincia	
	2	autonoma competente[AC9]. [AC10]	
	7.	Gli enti di governo dell'Ambito oppure	
	j	i comuni laddove i primi non sono	
		costituiti provvedono affinché i rifiuti	
		organici provenienti dalla raccolta	SE NON RISPETTANO LE
	9	differenziata rispettino, al momento	CARATTERISTICHE DI
		del conferimento agli impianti di	QUALITA' POSSONO
]	riciclaggio, le seguenti classi di qualità:	COMUNQUE ESSERE
		a) livello di impurità	CONFERITI ALL'IMPIANTO DI
		[AC11] inferiore o uguale al 15% entro	RICICLAGGIO (A DISCREZIONE
		<u>,,</u>	DELL'IMPIANTO) MA NON
1	1		,

del presente decreto: b) livello di impurità inferiore o uguale al 10% entro il 2025; c) livello di impurità inferiore o uguale al 18% entro il 2025; d) livello di impurità inferiore o uguale al 18% entro il 2035. 8. Le quantità di 18% entro il 2035. 8. Le quantità diffictenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano il velli di qualità di cui al comma 71,6-1100 none contegniate ai fili del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono contegniate ai fili del computo degli obiettivi di raccolta di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici presenti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio, secondo la metodologia ce frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilise tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziata in di qualità dei proprita o la controle del protetta in disportata di di qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia ce frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilise tariffe di ingresso agli impianti di riciclaggio redetti invelli di qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata dei di firetti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica. unitamente ai differenzia calcola le quanti di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica. unitamente ai di proprimenta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica. unitamente ai di presenta di contrologio dei di di qualità e le comunica. unitamente ai di proprimenta di ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica. unitamente ai di proprimenta di ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica.	un anno dall'entrata in vigore	POSSONO ESSERE COMPUTATI
uguale al 10% entro il 2025; c) livello di impurità inferiore o uguale all 8% entro il 2035. d) livello di impurità inferiore o uguale all 8% entro il 2035. 8. Le quantità di rifuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non saddisfano i livelli di qualità di cui al comma? JAC21]non sono confeggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costitui caccortano, mediante campagne di montoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio condo la metodologia che frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti lindi qualità alci si la propria di differenziata in funzione dei predetti lindi qualità. Acia si la lesso di qualità e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li raccolta calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li raccolta condo di calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li raccolta condo di calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li raccolta condo di calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li raccolta condo di calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e li raccolta condo di calcola di qualità e la raccolta di calcola di qualità di calcola di qualità e la raccolta di calcola di qualità e la raccolta di calcola di qualità di calcola di qualità e la raccolta di calcola di qualità e la raccolta di calcola di rifiuti ricevuti per ciascuna calcola le quantità di rifiuti rice	del presente decreto;	COME RD.
uguale al 10% entro il 2025; c) livello di impurità inferiore o uguale al 18% entro il 2030. d) livello di impurità inferiore o uguale al 18% entro il 2030. E. Le quantità di rifuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 1,4603 pono sono conteggiate al fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di montoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio condo la metodologia de le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti liquili di qualità Acis 3 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di raccolta di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta di	b) livello di impurità inferiore o	
c) Ivello di impurità inferiore o uguale all'8% entro il 2035. d) Ivello di impurità inferiore o uguale al 5% entro il 2035. 8. Le quantità di rifiuti organici raccelte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7,0x21000 sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccotta differenziata. 9. Gli enti di governo dell' Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccotti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio, secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell' in qualità Acta) 11. Il gestore degli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità Acta) 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta la raccolta la quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta la raccolta la quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta la quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta la quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e la raccolta la qualità contra di raccolta la qualità e la raccolta la qualità contra di raccolta la qualità contra di raccolta la qualità e la raccolta la qualità contra di raccolta di raccolta d		
uguale all'8% entro il 2030; d) livello di impurità inferiore o guale al 15% entro il 2035. 8. Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7]/aczimon sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono continui accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata conferia agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti organici alififerenziata in funzione dei predetti livelli di qualità dei rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
d) livello di impurità inferiore uguale al 5% entro il 2035. 8. Le quantità di rifuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7 del 200 non conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono cottituti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei riffuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. Jecasi sul qualità dei riffuti roganici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. Jecasi sul qualità al cassa di qualità e le reciseuma classe di qualità	, <u> </u>	DIFFIEND DOGGOVO FORFDE
uguale al 5% entro il 2035. 8. Le quantità di riffuti organici raccolte in maniera differenziata che. al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7,1,421 non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità lacis. 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti recevui per ciascuma classe di qualità e le reciscuma classe di qualità e le reciscu		
8. Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7_loca/non sono conteggiare ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità, [ACL3] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA	, <u> </u>	
in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, Jac2; non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. Act3 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifutti ricevuti per ciascuna classe dii qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, laci 2/mon sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costiuiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio, secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato O. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità alcai 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, Ac12)non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono cosituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità, Ac13) 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		1
soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, x 23 non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei riffuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei riffuti organici differenziata in funzione dei predetti livelli di qualità x 213 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di riffuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		The state of the s
comma 7, Act2) non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Area stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. Act3 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità, lactaj 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
differenziata. 9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. ACI3] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. AC13 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità lacia; 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le	9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure	ILLUSTRATIVA)
campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le	costituiti accertano, mediante	
riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le	campagne di monitoraggio effettuate	
organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le		
differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
le frequenze minime riportate nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
nell'allegato Q. 10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
10. L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità. [AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
predetti livelli di qualità.[AC13] 11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA	-	
11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA		
calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA	*	
per ciascuna classe di qualità e le RACCORDARE CON MODIFICA	0 1	
Recording con mobilities		
comunica, unitamente ai PARTE TRACCIABILITA'		
	<u>comunica, unitamente ai </u>	PARTE TRACCIABILITA'

	respingimenti effettuati, secondo le modalità di cui all'articolo 189. 12. Il conferimento al sistema di La raccolta differenziataseparata dei rifiuti organici è effettuatoa con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili e compostabili per natura o certificati a norma UNI EN 13432-2002.
	Articolo XX (Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
	All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti: 1. Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma xx, sugli specifici flussi di rifiuti che sono utilizzati per produrre i fertilizzanti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2010. [AC15]
articolo 208 comma 19-bis, del decre legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Articolo XX (Modifiche all'articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani"	All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13, è sostituito dal seguente: 13. Ferma restando l'applicazione
---	--

	l'ambientel'inosservanza sia stata reiterata; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni reiterate per più di 3 volte nell'arco di 3 anni. che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.	
1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. 1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative	Articolo XX (Modifiche all'articolo 180 commi 1- septies e 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	

semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano gia' autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa		
	All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-septies e 1-octies, sono abrogati	
	Articolo XX (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	
	All'articolo 214del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:	
	12. Le attività di riciclaggio AC16 di rifiuti organici, con capacità inferiori a AC17 50 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di avi all'articolo 216	INSERIRE NELL'ARTICOLO 216 LE GARANZIE FINANZIARIE OBBLIGATORIE
	cui all'articolo 216. 13. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici mediante la sola digestione anaerobica, con capacità fino a 75 t/giorno,	

	che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.	
"In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni	All'articolo 214del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7-bis,è abrogato	

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"		
	ABROGAZIONE VOCI DEL FEBBRAIO 98 RELATIVE A COMPOST E DIGESTATO	